

# **Guida al Regolamento Prodotti da Costruzione**



La riproduzione totale o parziale con qualunque mezzo di questo documento nella sua versione italiana deve essere autorizzata da CONFORMA che detiene tutti i diritti per la versione in italiano.

Copyright © 2012 European Calcium Silicate Unit Producers Association (ECSPA)

[www.ecspa.org](http://www.ecspa.org)

Il documento è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro CPR di CONFORMA,  
coordinato da Dario Agalbato, Direttore IGQ e Presidente del Group of Notified Bodies  
for the Construction Product Directive, che si ringrazia particolarmente  
per la traduzione e l'adattamento dell'originale inglese.

# Sommario

<b>1</b>	<b>Introduzione</b> .....	7
1.1	Gli obiettivi del CPR .....	7
1.2	Il significato della marcatura CE .....	8
1.3	Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione .....	9
1.4	Immissione sul mercato e messa a disposizione .....	10
1.5	Disposizioni transitorie .....	11
<b>2</b>	<b>Obblighi e responsabilità degli operatori economici</b> .....	12
2.1	Obblighi e responsabilità dei fabbricanti .....	12
2.2	Obblighi e responsabilità dei distributori .....	16
2.3	Obblighi e responsabilità degli importatori .....	18
<b>3</b>	<b>Obblighi e responsabilità degli Stati Membri</b> .....	19
3.1	Punti nazionali di contatto di prodotto .....	20
3.2	Sorveglianza sul mercato .....	21
<b>4</b>	<b>Compiti dei fabbricanti nel periodo transitorio di applicazione del CPR</b> .....	22
4.1	Dichiarazione di prestazione (DoP) .....	22
4.1.1	Contenuto della DoP .....	22
4.1.2	Informazioni di accompagnamento .....	26
4.1.3	Redazione della DoP per i prodotti che sono già stati immessi sul mercato con la CPD ...	26
4.1.4	Redazione della DoP per i prodotti che saranno immessi sul mercato per la prima volta secondo il CPR .....	27
4.1.5	La lingua del CPR ed i documenti di accompagnamento .....	29
4.1.6	Fornitura della DoP .....	29
4.2	Marcatura CE .....	30
4.2.1	Cosa c'è di nuovo nella marcatura CE .....	30
4.2.2	Quale lingua si usa per la marcatura CE? .....	32
4.2.3	Esempi di marcatura CE .....	32
4.3	Valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVoCP) .....	34
4.3.1	Cosa c'è di nuovo nei sistemi di AVoCP .....	34
4.3.2	Quali capitoli della documentazione tecnica devono essere modificati? .....	35
4.3.3	Come trattare i prodotti a magazzino dopo il 1 luglio 2013 .....	35
4.4	Check-list del fabbricante .....	36



# 1 Introduzione

## 1.1 Gli obiettivi del CPR

Il 9 marzo 2011 il parlamento Europeo ed il Consiglio dell'unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) n. 305/2011, che è stato pubblicato il 4 aprile 2011 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea<sup>1</sup> ed è entrato in vigore 20 giorni dopo.

Meglio conosciuto come Regolamento Prodotti da Costruzione in sigla CPR (dall'inglese *Construction Product Regulation*), esso fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e conseguentemente abroga la direttiva 89/106/CEE<sup>2</sup> del Consiglio la direttiva prodotti da costruzione (CPD) che è stata (e sarà ancora fino al 1°luglio 2013) il documento di riferimento per la commercializzazione dei prodotti da costruzione sul mercato interno della UE. Il CPR, messo a punto sulla base di quanto finora realizzato, sostituisce la CPD e semplifica e chiarisce il quadro di riferimento esistente, migliorandone la trasparenza e l'efficacia.

I Regolamenti dell'Unione Europea sono Leggi sovranazionali ed entrano in vigore in tutti gli Stati Membri dell'Unione senza bisogno di un recepimento nazionale come invece avviene per le direttive.

Lo scopo principale del CPR è la rimozione delle barriere tecniche alla libera circolazione<sup>3</sup> dei prodotti da costruzione per ottenere il corretto funzionamento del mercato interno in questo campo. Tali barriere esistevano ed ancora esistono a causa delle differenti norme di prodotto e di prova oltre che dei differenti sistemi di attestazione e dimostrazione della conformità per lo stesso prodotto nei Paesi Membri dell'Unione Europea.

Gli elementi chiave per la rimozione delle barriere tecniche sono dunque le specifiche tecniche armonizzate<sup>4</sup>, cioè le Norme Armonizzate (di prodotto) e le Valutazioni Tecniche Europee. Poiché non è possibile ottenere a livello nazionale la necessaria armonizzazione delle specifiche tecniche in modo efficace ed efficiente è giustificato adottare misure a livello di Unione<sup>5</sup> che derivano dal principio di *sussidiarietà* secondo l'Art 5 del Trattato che istituisce l'Unione Europea<sup>6</sup>.

In forza del Trattato le misure che vengono prese a livello dell'Unione non devono avere impatto sulle competenze esclusive degli Stati Membri che sono liberi di specificare i requisiti che ritengono necessari per raggiungere gli obiettivi di salute, sicurezza e protezione nazionali. Tali requisiti sono difficilmente

---

<sup>1</sup> Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 88, 4/4/2011, p. 5

<sup>2</sup> Premessa (8) del CPR

<sup>3</sup> Premessa (6) del CPR

<sup>4</sup> Premessa (10) del CPR

<sup>5</sup> Premessa (58) del CPR

<sup>6</sup> Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 83, 30/3/2010

definibili per i prodotti e più in generale essi sono assegnati alle costruzioni (per esempio la resistenza al fuoco per consentire la fuga ed il salvataggio delle persone), tuttavia gli ingegneri e gli architetti hanno bisogno di conoscere le corrispondenti caratteristiche dei prodotti per progettare le costruzioni in modo appropriato.

Per questa ragione e per rimuovere le barriere alla commercializzazione il CPR si concentra sulla definizione di regole armonizzate su come esprimere le prestazioni dei prodotti da costruzione<sup>7</sup> e sull'uso della marcatura CE.

## 1.2 Il significato della marcatura CE

A differenza delle direttive cosiddette Nuovo Approccio, la marcatura CE, sotto la Direttiva Prodotti da Costruzione, non significava che i prodotti da costruzione soddisfacessero i *requisiti essenziali* semplicemente perché tali requisiti si riferivano alle costruzioni e non ai prodotti che le compongono. Da ciò discende che i prodotti che portano il marchio CE non sono necessariamente (per esempio) sicuri. Se è comprensibile che per i prodotti da costruzione la marcatura CE non implica il rispetto dei requisiti essenziali, la CPD era poco chiara sul significato della marcatura CE per i prodotti da costruzione. Conseguentemente, fin dal momento in cui il primo prodotto è stato marcato, il significato della marcatura CE è stato un frequente motivo di richieste ed interpretazioni.

Il CPR mette fine alle incertezze e stabilisce in modo chiaro da un lato che la marcatura CE ha un significato differente per i prodotti da costruzione<sup>8</sup> rispetto ai principi generali riportati nel Regolamento (UE) n. 765/2008 e dall'altro lato descrive chiaramente questo differente significato<sup>9</sup>.

**La marcatura CE per il CPR esprime la conformità del prodotto da costruzione con le prestazioni dichiarate in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto e il soddisfacimento dei requisiti applicabili della legislazione armonizzata dell'Unione.**

Tramite la marcatura CE il fabbricante indica che si assume la responsabilità di tali conformità e soddisfacimento. La marcatura CE è l'unica marcatura che esprime sia la conformità che il soddisfacimento. Gli Stati Membri non possono proibire o impedire la messa a disposizione di prodotti marcati CE. Inoltre uno Stato Membro non può proibire o impedire l'uso di un prodotto marcato CE nel proprio territorio o sotto la propria responsabilità fintanto che la prestazione dichiarata corrisponde al requisito nazionale per tale uso sempre che siano definiti dei requisiti per il prodotto.

---

<sup>7</sup> Articolo 1 del CPR

<sup>8</sup> Premessa (30) del CPR

<sup>9</sup> Premessa (33), Articolo 8(2)-8(4) del CPR. Si veda anche il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, Artt. 2.20 e 30 del 9 luglio 2008



## 1.3 Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione

Il CPR considera che siano le costruzioni nel loro insieme ad essere adatte all'uso cui sono destinate e debbano soddisfare una serie di requisiti di base<sup>10</sup>. Questo va inteso come un principio generale e non un obbligo specifico di legge derivante dal CPR. Tale intendimento è basato sugli articoli 4 e 5 del Trattato dell'Unione Europea dove *"qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri"*.<sup>11</sup> Il CPR, all'inizio delle sue premesse,<sup>12</sup> riconosce che le competenze legali per la progettazione e l'esecuzione delle costruzioni non sono state conferite all'Unione Europea e chiarisce in particolare che non è intenzione del Regolamento *"pregiudicare il diritto degli Stati membri di prescrivere i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione della salute, dell'ambiente e dei lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti da costruzione"*; ciò implica che è anche diritto degli Stati Membri non specificare alcun requisito. Il CPR elenca e descrive sette requisiti di base delle opere di costruzione (RBC, citati spesso con la sigla inglese BWR *basic works requirements*) che "devono" essere soddisfatti.

- **BWR1** Resistenza meccanica e stabilità
- **BWR 2** Sicurezza in caso di incendio
- **BWR 3** Igiene, salute e ambiente
- **BWR 4** Sicurezza e accessibilità nell'uso
- **BWR 5** Protezione contro il rumore
- **BWR 6** Risparmio energetico e ritenzione del calore
- **BWR 7** Uso sostenibile delle risorse naturali

Nonostante quindi venga riconosciuto ai soli Stati Membri il potere di specificare i requisiti applicabili alle costruzioni, lo scopo di elencare e descrivere questi BWR nel CPR è quello di mettere in luce che i requisiti legali che si applicano alle costruzioni e che restano di competenza degli Stati Membri hanno una diretta influenza sui requisiti dei prodotti da costruzione.<sup>13</sup> Questo significa che per progettare ed eseguire un edificio in modo tale che soddisfi la stabilità strutturale minima definita a livello nazionale gli architetti, gli ingegneri e le imprese debbono conoscere la resistenza meccanica dei prodotti da

---

<sup>10</sup> Primo paragrafo dell'Allegato I del CPR

<sup>11</sup> Articolo 4 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione - versione consolidata 2010/C 83/01 GUUE 30/3/2010

<sup>12</sup> Premessa (1) e (3)

<sup>13</sup> Premessa (2)

usare. Così, per evitare o abbattere le barriere alla commercializzazione è importante identificare quelle caratteristiche del prodotto che debbono essere comunicate allo scopo di progettare ed erigere la costruzione. A tale fine il CPR usa i BWR come riferimento ausiliario ed introduce il termine *caratteristiche essenziali*, che sono quelle “caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione”.<sup>14</sup> Questa definizione implica che i prodotti possono avere altre caratteristiche “non essenziali” che possono comunque essere importanti (per esempio il colore di un elemento di facciata) ma non comportano implicazioni legali e pertanto non possono costituire barriera legale alla libera commercializzazione. Il CPR conseguentemente limita strettamente la Dichiarazione di Prestazioni e la marcatura CE alle sole caratteristiche essenziali del prodotto.

## 1.4 Immissione sul mercato e messa a disposizione

Il CPR introduce e definisce i termini “immissione sul mercato” e “messa a disposizione sul mercato”. Questi termini corrispondono a precisi momenti nel tempo nella fornitura di prodotti per costruzioni e sono utilizzati con frequenza nel testo del CPR, per esempio per assegnare le responsabilità.

**Messa a disposizione sul mercato** significa qualsiasi “fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale”<sup>15</sup>. Mettere a disposizione sul mercato in altre parole indica quel momento nel tempo in cui un prodotto da costruzione cambia di proprietà.

**Immissione sul mercato**, significa “la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell’Unione”.<sup>16</sup> Questo significa che i patti che si applicano nel momento in cui un prodotto è messo a disposizione sul mercato si applicano anche al momento in cui è immesso sul mercato ma non viceversa.

Di conseguenza solo i fabbricanti o gli importatori possono immettere un prodotto sul mercato mentre ogni altro operatore economico lungo tutta la catena di fornitura mette a disposizione il prodotto al successivo operatore o al cliente finale. Secondo il CPR un operatore economico è “il fabbricante, l’importatore, il distributore o il *mandatario*”<sup>17</sup> del fabbricante.

---

<sup>14</sup> Articolo 2(4) del CPR

<sup>15</sup> Articolo 2(16) del CPR

<sup>16</sup> Articolo 2(17) del CPR

<sup>17</sup> Articolo 2(18) del CPR

## 1.5 Disposizioni transitorie<sup>18</sup>

Benché il CPR sia stato pubblicato e sia entrato in vigore nell'aprile del 2011 la maggior parte dei suoi articoli, anche quelli relativi agli obblighi degli operatori economici, si applicano solo a partire dal 1 luglio 2013. Non è previsto un periodo di coesistenza durante il quale i prodotti possano essere immessi sul mercato sia sotto la CPD che sotto il CPR. Tuttavia la Commissione Europea e gli Stati Membri hanno affermato che un'anticipazione del CPR potrebbe essere tollerata. Benché né la Commissione né alcuno Stato membro siano stati chiari sul periodo di anticipazione tollerato, molti considerano il 1 gennaio 2013 come un momento di partenza appropriato per anticipare il CPR.

I prodotti da costruzione che sono immessi sul mercato da un fabbricante o da un importatore in accordo alla CPD prima del 1 luglio 2013 sono considerati conformi al CPR. Ciò significa che gli operatori economici che hanno ricevuto forniture di prodotti da parte di fabbricanti o importatori prima del 1 luglio 2013 con riferimento alla Direttiva possono distribuire tali prodotti anche dopo il 1 luglio 2013, quando la Direttiva sarà completamente sostituita dal CPR senza ulteriori indugi.

Il CPR non ha impatto sul contenuto tecnico dei metodi di valutazione delle prestazioni, quindi le prove di tipo (o calcoli di tipo) non devono essere ripetuti fintantoché i metodi di prova e di calcolo indicati o richiamati nelle norme armonizzate di prodotto non cambiano. Le Guide ai fini del benessere tecnico europeo (ETAG) che sono state pubblicate prima del 1 luglio 2013 ed in conformità alla CPD possono essere ancora utilizzate come documenti di valutazione europea (EAD), così come i Benestare Tecnici Europei (ETA) che sono stati emessi prima del 1 luglio 2013 secondo la CPD possono essere utilizzati come Valutazioni Tecniche Europee (ETA) fino a che è valido il benessere tecnico.

I fabbricanti possono quindi redigere le Dichiarazioni di Prestazione per i loro prodotti sulla base di certificati rilasciati ai fini delle dichiarazioni di conformità che sono stati emessi prima del 1 luglio 2013.

---

<sup>18</sup> Articolo 66 del CPR

## 2 Obblighi e responsabilità degli operatori economici

### 2.1 Obblighi e responsabilità dei fabbricanti

I fabbricanti sono persone fisiche o giuridiche che fabbrichino un prodotto da costruzione o che facciano progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzino con il loro nome o con il loro marchio.<sup>19</sup> Gli obblighi dei fabbricanti sono definiti in dettaglio nell'articolo 11 del CPR.

Come regola generale il fabbricante è obbligato a redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP dall'inglese Declaration of Performance) per ogni suo prodotto da costruzione, prima di immetterlo sul mercato, sempreché il prodotto sia coperto da una norma armonizzata (di prodotto) o sia stata emessa per tale prodotto una valutazione tecnica europea (ETA = European Technical Assessment).<sup>20</sup> Le eccezioni a questa regola generale sono poche e sono definite dall'Art. 5 del CPR. Quando si applica la regola generale il fabbricante (o il suo mandatario) deve anche apporre la marcatura CE a quei prodotti da costruzione per i quali è stata redatta una dichiarazione di prestazione.

L'importanza della dichiarazione di prestazione (DoP) nel contesto del CPR è sottolineata dall'articolo 4.2 che afferma che **le informazioni sulla prestazione del prodotto che sono in relazione alle caratteristiche essenziali, definite nella norma tecnica armonizzata di prodotto o nell'ETA applicabile, possono essere fornite solo se sono incluse e specificate nella DoP**; ciò vale quindi anche per la loro pubblicizzazione, anche in altre forme, per esempio negli opuscoli tecnici o pubblicitari o sui siti web. L'importanza della marcatura CE è sottolineata dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 765/2008<sup>21</sup> che afferma che la marcatura CE deve essere la sola marcatura che attesta la conformità del prodotto ai requisiti applicabili della legislazione di armonizzazione comunitaria che ne richiede l'apposizione. Altre marcature o marchi diversi dalla marcatura CE possono essere usati purché aiutino a migliorare la protezione dell'utilizzatore del prodotto da costruzione e forniscano informazioni aggiuntive non coperte dalla marcatura CE.<sup>22</sup>

La marcatura CE va apposta al prodotto da costruzione o su un'etichetta applicata sul prodotto o sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento; il fabbricante può comunque scegliere tra due opzioni principali per fornire copie della DoP al partner economico o all'utilizzatore finale del prodotto.

---

<sup>19</sup> Articolo 2(19)

<sup>20</sup> Premessa (24), Articolo 4(1)

<sup>21</sup> Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 218, 13/8/2008, p. 30

<sup>22</sup> Premessa (33)

Può fornire (in modo attivo, cioè senza che sia il cliente a richiederla) una copia della DoP in forma cartacea o tramite mezzi elettronici (fax, email, supporto dati, ecc.)<sup>23</sup> anche se il cliente può sempre optare per una copia su carta;<sup>24</sup> in alternativa il fabbricante può fornire una copia della DoP rendendola disponibile (in modo passivo e sarà il cliente a scaricarla) su un sito web in conformità con le condizioni che saranno stabilite dalla Commissione Europea tramite atti delegati.<sup>25</sup>

Per quei prodotti da costruzione che sono considerati sostanze o una miscela di sostanze in conformità al Regolamento (UE) n. 1907/2006<sup>26</sup> (REACH) e per i quali secondo l'art. 31 del REACH stesso il fornitore deve produrre una scheda di dati di sicurezza, tale scheda deve essere fornita assieme alla DoP. Anche nel caso di prodotti che sono considerati "articoli" secondo il REACH e contengono "sostanze notoriamente problematiche"<sup>27</sup> in concentrazioni superiori allo 0,1%, l'informazione richiesta in conformità all'Art. 33 del REACH deve essere fornita assieme alla DoP.<sup>28</sup> La fornitura di informazioni assieme alla DoP non implica che le informazioni richieste dal REACH diventino parte integrante della DoP, ma costituiscono un documento separato che può essere allegato alla DoP o fornito assieme ad essa (nello stesso momento) come documento a sé stante. I fabbricanti di prodotti da costruzione dovrebbero sempre avere presente queste considerazioni sul REACH quando decidono come fornire la DoP ai clienti (vedi sopra).

Oltre a redigere e fornire la DoP ed apporre la marcatura CE il fabbricante deve anche assicurare che i prodotti da costruzione che mettono a disposizione sul mercato siano accompagnati dalle istruzioni e informazioni sulla sicurezza.<sup>29</sup> Il CPR non specifica a quale tipo di istruzioni ed informazioni di sicurezza ci si riferisca, ma si può interpretare che esse siano le informazioni che il fabbricante considera necessario comunicare affinché il suo prodotto sia immagazzinato, trasportato ed installato in modo sicuro.

Secondo quanto specificato sia dal CPR che dal REACH:

- la **Dichiarazione di Prestazione** deve essere **fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato Membro** nel quale il prodotto è reso disponibile<sup>30</sup> e, mentre in generale la DoP deve

---

<sup>23</sup> Articolo 7(1)

<sup>24</sup> Articolo 7(2)

<sup>25</sup> Articolo 7(3)

<sup>26</sup> Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 396, 30/12/2006, p. 1

<sup>27</sup> Articolo 44.1 a) del Regolamento (EC) No 1907/2006 (REACH)

<sup>28</sup> Articolo 6(5)

<sup>29</sup> Articolo 11(6)

<sup>30</sup> Articolo 7(4)

- essere fornita solo in una lingua, in alcuni casi potrebbe essere necessario fornirla in più di una lingua;
- le istruzioni ed informazioni di sicurezza secondo l'articolo 11.6 del CPR devono essere **fornite in una lingua determinata dallo Stato Membro** in questione e **che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori**;<sup>31</sup>
  - **la scheda di dati di sicurezza del REACH** deve essere **fornita in una delle lingue ufficiali degli Stati Membri** nei quali le sostanze o le miscele, che sono anche un prodotto da costruzione secondo il CPR, sono immesse sul mercato, **salvo che lo Stato o gli Stati Membri interessati dispongano diversamente**.<sup>32</sup> A causa di una definizione differente, "immettere sul mercato" per il REACH equivale a "mettere a disposizione sul mercato" per il CPR.

Il fabbricante, nel redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP), si assume la responsabilità della conformità dei prodotti da costruzione per ogni livello o classe di prestazione dichiarati nella DoP n

Apponendo la marcatura CE ai suoi prodotti il fabbricante indica che ha redatto una DoP per quel prodotto e che si assume la responsabilità tanto della sua conformità con ognuna delle prestazioni dichiarate quanto della rispondenza agli altri requisiti applicabili nel CPR e nelle altre legislazioni di armonizzazione dell'Unione che richiedano la marcatura CE.<sup>33</sup>

Quando un fabbricante ritiene o ha motivo di credere che un prodotto che ha immesso sul mercato non rispetti la conformità e la rispondenza espresse dalla marcatura CE è obbligato ad adottare misure immediate. Tali misure possono comprendere azioni correttive per ripristinare la conformità del prodotto o, se appropriato, il ritiro o il richiamo del prodotto dal mercato. Se il prodotto in esame presenta un rischio il fabbricante deve immediatamente informare le competenti autorità nazionali dello Stato Membro in cui il prodotto è stato reso disponibile.<sup>34</sup>

Ciò significa che deve informare non solo gli Stati Membri nel cui mercato ha immesso il prodotto, ma anche quelli nei quali il prodotto potrebbe essere stato immesso da altri operatori economici lungo la catena di fornitura.

---

<sup>31</sup> Articolo 11(6)

<sup>32</sup> Articolo 31(5) del Regolamento (EC) No 1907/2006 (REACH)

<sup>33</sup> Articolo 8(2)

<sup>34</sup> Articolo 11(7)

Al fine di consentire di richiamare o ritirare un prodotto dal mercato i fabbricanti devono indicare sul prodotto da costruzione, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento il loro nome o marchio di fabbrica (logo) e le loro informazioni di contatto.<sup>35</sup> Essi debbono inoltre assicurare che i prodotti da costruzione portino o siano accompagnati da un elemento che consente il riconoscimento del prodotto, come un numero di tipo, di serie o di lotto.<sup>36</sup>

Inoltre il fabbricante ma anche gli altri operatori economici deve essere in grado di identificare l'operatore economico a cui ha fornito o da cui ha acquistato prodotti da costruzione per un periodo, in generale, di 10 anni dopo che il prodotto è stato messo a disposizione.<sup>37</sup>

Oltre a questo ruolo attivo nell'informare le Autorità nazionali che il fabbricante svolge se ha motivo di credere che il prodotto comporti un rischio, questi deve rispondere anche ad ogni richiesta motivata di una competente Autorità nazionale, cioè nel caso in cui sia l'Autorità ad avere motivo di credere che il prodotto non soddisfi la conformità o la rispondenza espresse dalla sua marcatura CE. In questo caso il fabbricante è obbligato a fornire alle Autorità le necessarie informazioni e la documentazione in una lingua che sia facilmente compresa dalle Autorità richiedenti e, su richiesta, da quelle Autorità che cooperano per eliminare il rischio che il prodotto può porre.<sup>38</sup>

Un fabbricante, tramite mandato scritto, può demandare la maggior parte delle sopra menzionate obbligazioni ad una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione Europea. In questo mandato il fabbricante deve specificare i compiti per i quali il mandatario può agire in sua vece.<sup>39</sup> L'articolo 12 del CPR specifica quali compiti il mandatario può svolgere e nello specifico il compito di collaborare con le competenti Autorità nazionali e fornire loro le necessarie informazioni e la documentazione nel caso di una richiesta motivata ed esclude specificatamente solo il compito che il fabbricante non può delegare al suo mandatario e cioè la redazione della documentazione tecnica che naturalmente include in controllo della produzione in fabbrica.

---

<sup>35</sup> Articolo 11(5)

<sup>36</sup> Articolo 11(4)

<sup>37</sup> Articolo 16

<sup>38</sup> L'Articolo 11(2) parla di 10 anni a decorrere dall'immissione del prodotto sul mercato cioè la prima volta che un prodotto è messo a disposizione. Se così fosse si perderebbe la documentazione quando un prodotto è presente sul mercato da più di 10 anni e pertanto si consiglia agli operatori economici di conservare la documentazione per un tempo più lungo.

<sup>39</sup> Articoli 12 and 2(22)

Gli obblighi di un fabbricante passano agli importatori ed ai distributori, quando questi ultimi immettono il prodotto sul mercato con il loro nome o logo. Le responsabilità più che gli obblighi passano all'importatore o al distributore quando uno di essi modifica un prodotto da costruzione che è già stato immesso sul mercato dal suo fabbricante originale in modo tale da modificare la conformità con la dichiarazione di prestazioni.<sup>40</sup> Questo comporta anche un appropriato immagazzinamento o trasporto dei prodotti da costruzione nel periodo in cui la responsabilità dello stesso è dell'importatore o del distributore.

A seconda della sua attività economica un fabbricante può operare come distributore o importatore per uno o più prodotti da costruzione che mette a disposizione sul mercato.

## 2.2 Obblighi e responsabilità dei distributori

I distributori sono persone fisiche o giuridiche diverse dai fabbricanti e dagli importatori che mettono a disposizione sul mercato i prodotti da costruzione<sup>41</sup> con il nome o il logo del fabbricante originale. I loro obblighi sono definiti nell'articolo 14 del CPR.

**I distributori devono assicurare che un prodotto da costruzione** prima di essere messo a disposizione sul mercato, **porti**, quando richiesto:

- la marcatura CE;
- il nome o il logo del fabbricante;
- gli elementi di identificazione dello stesso;

e sia accompagnato dai documenti relativi.

I documenti relativi sono: la DoP (salvo che venga messa a disposizione su un sito web), le istruzioni ed informazioni di sicurezza e, se applicabile, le informazioni richieste dal REACH (scheda di dati di sicurezza relativa alle informazioni sulle sostanze). Per quanto riguarda la lingua in cui i documenti devono essere forniti dal distributore si applicano le stesse regole previste per il fabbricante del

---

<sup>40</sup> Articolo 15

<sup>41</sup> Articolo 2(20)



prodotto (vedi sopra).<sup>42</sup> **Benché il CPR non ne parli espressamente è importante notare che i documenti di accompagnamento del prodotto ed in particolare la DoP sono documenti legali, pertanto il distributore non li deve alterare e li deve mantenere così come glieli ha forniti il fabbricante.** Di conseguenza quando un prodotto è messo a disposizione sul mercato di un altro Stato Membro che richiede i documenti in un'altra lingua il distributore dovrebbe contattare il fabbricante (o il suo mandatario) o l'importatore per chiedergli una versione dei documenti nella lingua necessaria.

Mentre un prodotto da costruzione è sotto la responsabilità di un distributore questi deve immagazzinare e trasportare il prodotto stesso in modo adeguato, cioè in modo tale da non mettere a rischio la sua conformità alla DoP e la rispondenza con gli altri requisiti applicabili del CPR.<sup>43</sup>

Gli obblighi del distributore e le azioni che deve intraprendere nel caso in cui ritenga o abbia motivo di credere che un prodotto da costruzione sia che esso si trovi sotto la sua responsabilità o sia già stato messo a disposizione sul mercato non soddisfi la conformità e la rispondenza espresse dalla sua marcatura CE sono molto simili a quelli del fabbricante e cioè:

I distributori debbono astenersi dal mettere a disposizione tali prodotti sul mercato:<sup>45</sup>

- quando un prodotto da costruzione presenta un rischio il distributore deve informare il fabbricante o l'importatore nonché l'Autorità di sorveglianza del mercato;<sup>42</sup>
- quando un prodotto da costruzione è già stato messo a disposizione sul mercato il distributore deve assicurarsi che vengano prese misure correttive per riportare il prodotto in conformità o se del caso ritirare o richiamare il prodotto stesso dal mercato;
- se il prodotto in questione è già stato messo a disposizione sul mercato e presenta un rischio il distributore deve immediatamente informare le autorità nazionali competenti dello Stato Membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione (ed anche quelle degli Stati Membri in cui il prodotto è stato consegnato da altri).<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Articolo 14(2)

<sup>42</sup> Articolo 14(2)

<sup>43</sup> Articolo 14(3)

<sup>44</sup> Articolo 14(4)

A seguito di una richiesta motivata da parte di una Autorità nazionale competente il distributore deve fornire alla stessa le informazioni e la documentazione necessarie a fornire la prova che la marcatura CE del prodotto è giustificata. Questi deve fornire informazioni e documentazione in una lingua che possa essere facilmente compresa dall'Autorità richiedente e, su richiesta della stessa autorità, cooperare per eliminare il rischio che può essere posto dal prodotto che è stato messo a disposizione sul mercato.<sup>45</sup>

Naturalmente la maggior parte delle informazioni e della documentazione che possono provare che il prodotto porta correttamente il marchio CE è detenuta dal fabbricante. **Di fatto l'obbligo di fornire documentazione ed informazione comporta che il distributore debba mettere in contatto le Autorità con il fabbricante.**

Per soddisfare gli obblighi nel caso in cui un prodotto non conforme o non soddisfacente sia stato messo a disposizione sul mercato anche il distributore così come il fabbricante deve essere in grado di identificare gli operatori economici a cui ha fornito il prodotto per un periodo in generale di 10 anni dopo che il prodotto è stato messo a disposizione.<sup>46</sup>

Un distributore può essere considerato un fabbricante se immette sul mercato un prodotto con il suo nome o il suo logo o se modifica un prodotto da costruzione che è già stato immesso sul mercato dal suo fabbricante originale in modo tale da alterare la sua conformità alla dichiarazione di prestazione.<sup>47</sup>

## 2.3 Obblighi e responsabilità degli importatori

Gli Importatori sono persone fisiche o giuridiche stabilite nell'Unione Europea che immettono sul mercato dell'Unione stessa un prodotto proveniente da un paese terzo.<sup>48</sup> I loro obblighi sono definiti in dettaglio nell'articolo 13 del CPR e sono intermedi tra quelli dei fabbricanti e dei distributori. La principale differenza rispetto agli obblighi di un fabbricante è che l'importatore non può svolgere e documentare i compiti definiti dal sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP) e non può redigere una dichiarazione di prestazioni (DoP) ma deve assicurarsi che tali compiti siano stati svolti dal fabbricante.

---

<sup>45</sup> Articolo 14(5)

<sup>46</sup> Articolo 16

<sup>47</sup> Articolo 15

<sup>48</sup> Articolo 2(21)

### 3 **Obblighi e responsabilità degli Stati Membri**

Nel contesto del mercato interno gli Stati Membri svolgono un ruolo importante perché i requisiti di legge possono impedire o limitare la messa a disposizione di un prodotto da costruzione. Il CPR bilancia da un lato il diritto degli Stati Membri di specificare i requisiti che ritengano necessari per assicurare la protezione della salute, dell'ambiente e dei lavoratori nell'uso dei prodotti da costruzione<sup>49</sup> e dall'altro l'obiettivo di far funzionare il mercato interno dei prodotti da costruzione; a tale fine chiarisce che gli **Stati Membri non devono usare o fare riferimento a marchi e marcature che hanno lo stesso significato della marcatura CE**.<sup>50</sup> Essi non devono inoltre proibire o impedire la messa a disposizione di prodotti da costruzione marcati CE sul loro mercato né il loro uso se le prestazioni dichiarate del prodotto corrispondono ai requisiti specificati per il suo uso.<sup>51</sup> Nella pratica ci sono poche disposizioni nazionali che sono rivolte ai prodotti da costruzione in modo diretto, perché in generale il livello di prestazione necessario per il prodotto è determinato dalla funzione svolta dagli specifici componenti delle opere in cui essi sono impiegati. Tuttavia, in particolare in relazione alla prestazione ambientale dei prodotti, ci sono alcuni requisiti di legge in vigore che limitano il contenuto di alcune sostanze nei prodotti (per esempio PCP o pentaclorofenolo usato come conservante per il legno).

Per garantire che i prodotti da costruzione possano essere messi a disposizione sul mercato gli Stati Membri devono assicurare che gli enti pubblici in modo diretto o indiretto non impongano regole o condizioni che impediscono l'uso dei prodotti marcati CE se le loro prestazioni corrispondono ai requisiti per il suo uso.<sup>52</sup>

Infine gli Stati Membri devono usare la "lingua comune" cioè **devono usare o riferirsi solo a metodi allineati alle norme armonizzate di prodotto per definire i requisiti degli edifici e delle opere da costruzione**. Questo significa che i prodotti da costruzione devono essere valutati sulla base di prestazioni che sono state determinate usando i metodi di prova o di calcolo definiti nelle relative norme armonizzate di prodotto.<sup>53</sup>

Oltre agli obblighi sopra indicati gli Stati Membri svolgono due importanti ruoli: devono fornire le informazioni necessarie al fine di far mettere a disposizione sul mercato i prodotti in modo soddisfacente ed assumersi le responsabilità per garantire una concorrenza leale.

---

<sup>49</sup> Premessa 3

<sup>50</sup> Premessa (33), Articolo 8(2)

<sup>51</sup> Articolo 8(4)

<sup>52</sup> Articolo 8(5)

<sup>53</sup> Premessa (12), Articolo 8(6)

### 3.1 Punti nazionali di contatto di prodotto

L'esperienza maturata con l'applicazione della Direttiva Prodotti da Costruzione ha evidenziato che la soddisfacente messa a disposizione di prodotti sui mercati di tutti gli Stati, e non solo sul proprio mercato, non è solo legata alla corretta marcatura CE del prodotto ma anche alla conoscenza di tutte le disposizioni esistenti nei rispettivi Stati Membri in relazione all'uso del prodotto stesso. Naturalmente questa esperienza non copre solo i prodotti venduti nell'ambito di applicazione della CPD, ma è comune anche alle Direttive Nuovo Approccio. Infatti il Regolamento (EU) n. 764/2008, in quanto parte del Nuovo Quadro Legislativo, introduce i Punti di Contatto di Prodotti da costruzione in risposta a questo problema.

In relazione col CPR il Regolamento 764 obbliga gli Stati Membri a designare i **Punti di Contatto di Prodotto** che, su richiesta di un operatore economico o di un'autorità, **devono fornire informazioni sulle regole tecniche (dispositivi di legge) e sui requisiti applicabili ad uno specifico prodotto da costruzione, gli indirizzi di contatto delle competenti autorità e informazioni sulle disposizioni volte al soddisfacimento dei BWR applicabili all'uso previsto del prodotto, usando termini trasparenti e facili da comprendere.**<sup>55</sup> Queste informazioni devono essere fornite **entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta e gratuitamente.**<sup>54</sup>

Gli Stati Membri devono comunicare i dettagli dei loro Punti di Contatto di Prodotto alla **Commissione Europea** che **pubblica un elenco** regolarmente aggiornato dei **Punti di Contatto di Prodotto sia sulla Gazzetta Ufficiale che su un sito web.**<sup>56</sup>

Al momento attuale l'elenco per il CPR è disponibile su NANDO al seguente link:

<http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/a12/index.cfm?fuseaction=a12.menucontacts>

In Italia il link al punto di contatto si trova nel sito:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

cliccando su "Dipartimenti", "Impresa e Internazionalizzazione", "Utilità", "Punto Contatto Prodotti Italia".

---

<sup>54</sup> Articolo 10(2)

<sup>55</sup> Articolo 10(3)

<sup>56</sup> Articolo 10(1)

## 3.2 Sorveglianza sul mercato

Per assicurare una applicazione equivalente e coerente della legislazione armonizzata dell'Unione ed in particolare del CPR gli Stati Membri devono effettuare una efficace sorveglianza sul mercato.<sup>57</sup> Le autorità di sorveglianza sul mercato devono agire:

- nei casi di formali non conformità dei prodotti da costruzione;<sup>58</sup>
- quando abbiano sufficienti motivi di credere che un prodotto da costruzione non soddisfi le prestazioni dichiarate (non conformità tecnica);<sup>59</sup>
- quando i prodotti da costruzione pur essendo conformi dal punto di vista tecnico possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza.<sup>60</sup>

In questi tre casi il CPR specifica i passi e le misure che le relative autorità di sorveglianza sul mercato devono prendere nei rispettivi Stati Membri. Tali misure sono volte a rimuovere o limitare il rischio e possono includere l'informazione alla Commissione ed altri Stati Membri e se necessario la richiesta di ritiro o richiamo del prodotto dal mercato.

Il CPR non prevede sanzioni in caso di "non conformità", cioè sanzioni nel caso in cui la marcatura CE sia stata apposta in modo indebito o errato ad un prodotto da costruzione. Tuttavia per effetto del nuovo quadro legislativo gli Stati Membri sono obbligati dall'art. 30 e 41 del regolamento (UE) n. 765/2008 a definire le sanzioni per le infrazioni, che devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione e costituire un deterrente efficace. A tale ultimo fine gli Stati Membri devono anche considerare l'inclusione di sanzioni penali per le infrazioni gravi.

È inoltre responsabilità degli Stati Membri, secondo i disposti dell'articolo 17 del Regolamento 765/2008, informare il pubblico su come contattare le autorità di sorveglianza di competenza. A differenza di quanto previsto per l'elenco dei Punti di Contatto di Prodotto non è previsto di pubblicare un elenco delle autorità di sorveglianza sul mercato da parte della Commissione Europea. È però possibile avere i riferimenti delle Autorità di sorveglianza presso i Punti di Contatto di Prodotto.

---

<sup>57</sup> Premessa (46)

<sup>58</sup> Articolo 59

<sup>59</sup> Articolo 56

<sup>60</sup> Articolo 58

## **4** **Compiti dei fabbricanti nel periodo transitorio di applicazione del CPR**

Con le sole deroghe riportate nell'art. 5 del CPR, il 1° luglio 2013 i prodotti da costruzione che sono coperti da una norma armonizzata o per i quali è stata emessa un Valutazione tecnica Europea (ETA) possono essere immessi sul mercato se:

- il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazioni (DoP) per il prodotto;
- i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE;
- la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata.

La Dichiarazione di Prestazione (DoP), la marcatura CE e la valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP) sono dunque i tre compiti che il fabbricante deve portare a termine entro il 30 giugno 2013.

### **4.1 Dichiarazione di prestazione (DoP)**

#### **4.1.1 Contenuto della DoP**

La DoP deve essere redatta usando il modello dato nell'allegato III del CPR ed in particolare contiene le informazioni elencate nell'articolo 6.2 del CPR. La figura 1 mostra un esempio di DoP con una serie di note esplicative.

Oltre a fornire le informazioni che identificano:

- il fabbricante;
- il prodotto;
- le relative specifiche tecniche armonizzate e ove applicabile la Documentazione Tecnica Specifica usate;
- il sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP) usato assieme al riferimento all'Organismo Notificato, se applicabile;

la parte più importante della DoP è l'informazione su:

- l'uso atteso del prodotto;
- le caratteristiche essenziali relative al prodotto ed al suo uso o usi attesi;
- le prestazioni del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali.

La DoP può solo far riferimento alle caratteristiche essenziali definite nell'allegato ZA della relativa norma armonizzata di prodotto o contenute nella Valutazione Tecnica Europea (ETA) del prodotto in

esame. Ciò significa che le prestazioni di caratteristiche che sono elencate nella parte volontaria (cioè non armonizzata in quanto non richiamata nell'allegato ZA) non possono essere inserite nella dichiarazione di prestazioni e non possono essere coperte dalla marcatura CE.

Le specifiche tecniche armonizzate cioè le norme armonizzate di prodotto o le Valutazioni Tecniche Europee devono definire gli usi previsti riferiti alla specifica tecnica per i quali il prodotto viene immesso sul mercato ed assegnargli delle caratteristiche essenziali. Un fabbricante di un prodotto da costruzione può scegliere di dichiarare uno o più degli usi previsti definiti per il prodotto che immette sul mercato. Nella DoP corrispondente a quel prodotto il fabbricante deve elencare quelle caratteristiche essenziali che, con riferimento alla specifica tecnica armonizzata, sono in relazione con l'uso previsto del prodotto. Per almeno una di queste caratteristiche essenziali elencate il fabbricante deve dichiarare la prestazione tramite un livello (un valore minimo o massimo di prestazione ottenuto dal prodotto) o una classe. Il fabbricante è in linea di principio libero di decidere per quale delle caratteristiche essenziali elencate dichiarare un livello o una classe e per quali dichiarare "nessuna prestazione determinata" anziché la classe o il livello, salvo che:

- la Commissione Europea, sulla base di un atto delegato, abbia specificato per quale caratteristica essenziale sia obbligatorio dichiarare le prestazioni;
- sia stata emessa una valutazione Tecnica Europea (ETA) per il prodotto in esame, nel qual caso deve essere dichiarata le prestazioni di tutte le caratteristiche essenziali;

Il fabbricante, a parte queste due esclusioni, è, come detto, libero di decidere in linea di principio quali prestazioni dichiarare, ma deve comunque considerare gli obblighi legati all'uso o agli usi previsti che possono essere applicabili quando intenda mettere a disposizione il prodotto sul mercato di uno Stato Membro al fine di essere sicuro che il prodotto sia effettivamente usabile.

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI N° 12345 A

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 12345 B
2. Numero di tipo: CS 30-1,8 248x175x248 T3 F2 C
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-2:2011 D  
Elementi interni ed esterni con e senza capacità portante
4. Nome e indirizzo del fabbricante  
"La Società" SpA  
Stabilimento di produzione Pisa E  
Via della Torre Pendente, 1  
20444 PISA PI  
Italia
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione  
2+ F
7. L'organismo notificato:  
Organismo Italiano di certificazione ed ispezione G  
9999 CPR

Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

9. Prestazione dichiarata

<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">H</span> Caratteristiche essenziali		<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">I</span> Prestazione	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">J</span> Specifica armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	248 mm	UNI EN 771-2:2011
	Larghezza	175 mm	
	Altezza	248 mm	
Tolleranza dimensionale		T3	
Configurazione	Percentuale di vuoti	= 15%	
	Larghezza afferraggi	≤ 120 mm	
	Altezza afferraggi	≤ 50 mm	
	Area del singolo afferraggio	= 80 cm <sup>2</sup>	
	Distanza dalla superficie all'afferraggio	= 40 mm	
Resistenza alla compressione	Resistenza media	= 26,5 N/mm <sup>2</sup>	
	Resistenza normalizzata	= 34,0 N/mm <sup>2</sup>	
	Direzione della prova	perpendicolare alle facce di posa	
Sforzo di taglio iniziale caratteristico		Valore tabulato secondo UNI EN 998-2:2010, All. C	
Reazione al fuoco		Classe A1	Decisione della Commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua		NPD	UNI EN 771-2:2011
Permeabilità al vapore d'acqua		NPD	
Densità secca lorda	Min	= 1 810 kg/m <sup>3</sup>	
	Max	= 2 000 kg/m <sup>3</sup>	
Resistenza al gelo		F2	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Giuseppe Rossi, Direttore generale

Pisa, 2 luglio 2013

 K

**FIGURA 1a:** Esempio di DoP (la spiegazione dei simboli è data in fig. 1b)



- A:** Benché l'art. 6.2 del CPR non menzioni il numero di riferimento, ogni DoP deve essere numerata e ciò è implicito nell'art. 9.2 e nella premessa (26). Il numero di riferimento serve per identificare la DoP per uno specifico prodotto e quindi per identificare il corrispondente insieme di prestazioni del prodotto che definiscono il prodotto-tipo.<sup>61</sup>
- B:** Il codice univoco (riferimento) del prodotto-tipo serve per identificare il prodotto per il quale la specifica DoP è stata redatta.<sup>62</sup> Una scelta ovvia può essere quella di usare il numero di riferimento della DoP come codice univoco del prodotto, cosa che è esplicitamente ammessa.<sup>63</sup>
- C:** In questo punto l'allegato III fa riferimento all'art. 11.4 con il quale il fabbricante assicura che il suo prodotto da costruzione porta un numero di tipo, di lotto o di serie o qualunque altro elemento che ne permetta l'identificazione. Anche se non esplicitamente menzionato dal CPR questo elemento potrebbe essere lo stesso codice di identificazione menzionato al punto B. Nell'esempio viene però usato un codice illustrativo per una pratica identificazione da parte dell'utilizzatore.
- D:** Secondo l'art. 6.3(a) l'uso previsto del prodotto è indicato nella specifica tecnica. A tale fine le specifiche tecniche dovrebbero definire uno o più usi previsti del prodotto ai quali vengono assegnate una o più caratteristiche essenziali. Al momento attuale non tutte le norme di prodotto armonizzate definiscono l'uso previsto del prodotto né assegnano caratteristiche essenziali ben distinte come previsto dal CPR. Perciò alcuni Comitati tecnici del CEN (CEN/TC) potrebbero decidere di apportare emendamenti alle norme come nel caso degli elementi per muratura (EN 771). Nei casi in cui le norme armonizzate sono prive di una definizione precisa di uso previsto e di una assegnazione di caratteristiche essenziali e se non è previsto un emendamento entro il 1° luglio 2013, i fabbricanti possono in ogni caso dedurre queste informazioni dalla tabella ZA1 nell'allegato ZA della relativa norma armonizzata di prodotto.
- E:** In questo punto l'allegato III fa riferimento all'art. 11.5 secondo il quale il fabbricante deve indicare il suo nome, il suo nome commerciale registrato o il suo logo registrato ed il suo indirizzo di contatto sul prodotto da costruzione o, quando ciò non è possibile, sull'imballaggio o su un documento d'accompagnamento. Anche se il riferimento all'art. 11.5 non è diretto, è evidente che il fabbricante del prodotto deve essere menzionato nella DoP per sapere chi si assume la responsabilità della conformità del prodotto con le prestazioni dichiarate.<sup>64</sup> Quando un mandatario ha ricevuto il mandato di agire in nome e per conto del fabbricante anche il suo nome ed il suo indirizzo di contatto devono essere inseriti nella DoP.
- F:** Il fabbricante deve indicare quale sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP) è stato applicato.<sup>65</sup> In funzione del livello di confidenza di una o tutte le caratteristiche essenziali alcune norme armonizzate di prodotto consentono di scegliere tra due sistemi di AVCP per tutte le caratteristiche essenziali. In questi casi il fabbricante deve anche indicare quale dei due sistemi ha scelto. Per alcuni prodotti il sistema applicabile di AVCP dipende dalla caratteristica essenziale (per esempio il sistema 1+ per la "reazione al fuoco" ed il sistema 2+ per tutte le altre caratteristiche essenziali) e in questo caso il fabbricante deve indicare il sistema che ha applicato.
- G:** Quando il sistema di AVCP applicato richiede il coinvolgimento di un Organismo Notificato devono essere indicati il suo nome ed il suo numero di identificazione, i compiti che ha svolto ed i documenti che ha emesso come risultato di tali compiti. Questi documenti vanno indicati in modo generico, senza riportare il numero di certificato o di rapporto di prova. Per i prodotti per i quali è stato emesso un ETA devono essere indicati anche il nome dell'organismo di valutazione tecnica (TAB) ed il numero di riferimento dell'ETA e del documento per la valutazione europea (EAD).
- H, I, J:** Secondo l'art. 6.3(b) deve essere fornito l'intero elenco di caratteristiche essenziali così come indicate nella specifica tecnica armonizzata per l'uso previsto dichiarato, indipendentemente dal fatto che il fabbricante dichiari una classe o un livello di prestazione per una specifica caratteristica essenziale oppure faccia ricorso all'opzione "nessuna prestazione determinata" (NPD). Quando il fabbricante dichiara una prestazione deve indicare in numero di riferimento, la data di emissione della norma armonizzata di prodotto o della Valutazione Tecnica Europea (ETA)<sup>66</sup> che è stata usata per la valutazione di ognuna delle caratteristiche essenziali o se applicabile il numero di riferimento della Documentazione Tecnica Specifica (STD).<sup>67</sup> Nell'esempio riportato con riferimento alla "reazione al fuoco" si fa riferimento ad una Decisione della Commissione che, in questo caso, può essere considerata come una STD.
- K:** L'originale di ogni DoP deve essere firmato dalla persona che è stata delegata dal fabbricante alla redazione della DoP; vanno anche indicati il nome e la funzione di tale persona e la data ed il luogo di emissione.

### Figura 1b: Spiegazione della figura 1a

<sup>61</sup> Vedere la definizione di prodotto-tipo nell'Articolo 2(9)

<sup>62</sup> Articolo 6(2) a)

<sup>63</sup> Premessa (26)

<sup>64</sup> Articolo 4(3)

<sup>65</sup> Articolo 6(2) (b)

<sup>66</sup> Articolo 6(2) (c)

<sup>67</sup> Articolo 6(2) (d)

## 4.1.2 Informazioni di accompagnamento

Per quei prodotti da costruzione che sono considerati sostanze o una miscela di sostanze in conformità al Regolamento (UE) n. 1907/2006 REACH e per i quali secondo l'art. 31 del REACH stesso il fornitore deve produrre una scheda di dati di sicurezza, tale scheda deve essere fornita assieme alla DoP. Anche nel caso di prodotti che sono considerati "articoli" secondo il REACH e contengono "sostanze notoriamente problematiche" in concentrazioni superiori allo 0,1%, l'informazione richiesta in conformità all'Art. 33 del REACH deve essere fornita assieme alla DoP.<sup>68</sup>

Indipendentemente dalle informazioni relative al REACH sopra menzionate, i fabbricanti, gli importatori ed i distributori devono anche assicurare che i prodotti da costruzione che mettono a disposizione sul mercato siano accompagnati da istruzioni ed informazioni di sicurezza.<sup>69</sup> Il CPR non chiarisce quale tipo di istruzioni ed informazioni di sicurezza debbano essere fornite, ma può essere interpretato come ogni informazione che il fabbricante reputi necessaria per comunicare come i suoi prodotti debbano essere immagazzinati, trasportati ed installati in modo adeguato e sicuro. A tale fine l'obbligo di fornire queste informazioni può essere considerato come esistente solo se "significativo".

## 4.1.3 Redazione della DoP per i prodotti che sono già stati immessi sul mercato con la CPD

La seguente spiegazione si riferisce solo ai prodotti:

- che sono stati fabbricati e immessi sul mercato (la prima volta) prima del 1 luglio 2013 secondo la CPD e marcati CE;
- per i quali il fabbricante ha ricevuto un certificato di conformità o ha emesso una dichiarazione di conformità secondo la CPD;
- che (a differenza di precedenti campioni dello stesso prodotto-tipo) non sono ancora stati (fisicamente messi a disposizione del mercato);
- che tuttavia saranno (fisicamente) messi a disposizione sul mercato dopo il 1 luglio 2013 indipendentemente dal fatto che il prodotto tipo continui ad essere fabbricato oppure la sua fabbricazione sia cessata.

---

<sup>68</sup> Articolo 6(5)

<sup>69</sup> Articoli 11(6), 13(4) and 14(2)

Prima di mettere a disposizione questi prodotti sul mercato il fabbricante deve redigere la Dichiarazione di Prestazioni (DoP) per il prodotto tipo e marcare CE i prodotti secondo il CPR. Le prove o i calcoli di tipo non sono richiesti perché il fabbricante può redigere la DoP sulla base del certificato di conformità o della dichiarazione di conformità emessi secondo la CPD.<sup>70</sup>

Nota: I prodotti che sono stati messi a disposizione sul mercato prima del 1 luglio 2013 secondo la CPD possono essere resi disponibili (venduti) dai distributori senza alcuna modifica anche dopo il 1 luglio 2013.<sup>71</sup>

#### **4.1.4 Redazione della DoP per i prodotti che saranno immessi sul mercato per la prima volta secondo il CPR**

La seguente spiegazione si riferisce solo ai prodotti:

- che non sono stati e non saranno immessi sul mercato prima del 1 luglio 2013 secondo la CPD e marcati CE;
- che saranno immessi sul mercato dopo il 1 luglio 2013, indipendentemente dal fatto che la fabbricazione del prodotto sia iniziata prima o inizi dopo il 1 luglio 2013;

Come nel caso della CPD, prima di dichiarare una prestazione del prodotto, i fabbricanti devono valutare la prestazione di quelle caratteristiche essenziali che intendono dichiarare (vedi “contenuto della DoP”). L’approccio generale per valutare le relative caratteristiche essenziali è quello di applicare i metodi per le prove di tipo o per il calcolo del tipo indicati nelle specifiche tecniche armonizzate. Tuttavia per evitare inutili prove sui prodotti da costruzione per i quali le prestazioni sono già state sufficientemente dimostrate,<sup>72</sup> il CPR permette di sostituire le prove o i calcoli del tipo con una Documentazione Tecnica Appropriata (ATD). L’ATD può essere usata da tutti i fabbricanti ed è applicabile in 3 casi:<sup>73</sup>

1. si può ritenere che il prodotto sia conforme, per determinate prestazioni di una o più delle caratteristiche essenziali, senza effettuare prove, sulla base di condizioni date nelle specifiche tecniche armonizzate applicabili o in seguito ad una Decisione della Commissione;

---

<sup>70</sup> Articolo 66(2)

<sup>71</sup> Articolo 66(1)

<sup>72</sup> Premessa (33)

<sup>73</sup> Articolo 36

2. se il prodotto da costruzione è coperto da una norma armonizzata, corrisponde al prodotto-tipo di un altro prodotto da costruzione fabbricato da un altro fabbricante e già sottoposto a prove o calcoli conformemente alla relativa norma armonizzata e se quest'ultimo fabbricante permette di usare le sue prove di tipo o i calcoli del tipo per la dichiarazione di prestazione (uso in cascata delle prove del tipo o dei calcoli del tipo – sharing);
3. se il prodotto da costruzione è coperto da una specifica tecnica armonizzata ed è un insieme fatto di componenti forniti da altro produttore che il fabbricante stesso assembla in base a istruzioni del fornitore dell'insieme o di un suo componente e se quest'altro produttore ha effettuato le prove sul sistema o sui componenti e permette di usare i risultati delle prove (il tipico esempio di prodotto è dato da porte e finestre – cascading).

La ATD è redatta dal fabbricante del prodotto che è immesso sul mercato e, nel caso in cui il sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP) sia 1 o 1+, deve essere verificata dall'Organismo Notificato.

Oltre alle procedure semplificate sopra indicate il CPR definisce procedure semplificate che possono essere impiegate solo da micro imprese (articolo 38)<sup>74</sup> e procedure semplificate che possono essere usate per prodotti fabbricati individualmente o prodotti fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione (articolo 5). Questi prodotti sono rari e pertanto non vengono presi in considerazione in questa guida: gli interessati sono inviati a fare riferimento ai relativi articoli del CPR.

Il fabbricante deve redigere la DoP per ogni prodotto-tipo, cioè per ogni prodotto fabbricato in uno specifico modo usando una determinata combinazione di materiali grezzi e che è rappresentativo di uno specifico insieme di prestazioni: in altre parole prodotti aventi lo stesso processo produttivo e le stesse prestazioni dichiarate appartengono allo stesso prodotto-tipo. In generale ogni prodotto-tipo richiede una specifica DoP, ma ci sono casi nei quali una DoP può essere applicabile a più di un prodotto-tipo purché i prodotti-tipo possano essere identificati in modo univoco e le prestazioni dichiarate possano essere assegnate al relativo prodotto-tipo in modo non ambiguo.

---

<sup>74</sup> Raccomandazione della commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese GUUE L124 del 20/5/2003

#### 4.1.5 La lingua del CPR ed i documenti di accompagnamento

La DoP e se applicabile le schede di dati di sicurezza in conformità all'art. 31 del REACH, così come le istruzioni ed informazioni di sicurezza se significative che devono accompagnare il prodotto da costruzione, devono essere fornite in una versione linguistica che dipende dalle informazioni stesse, dalle regole applicabili e dallo Stato Membro in cui i prodotti sono consegnati:

- **la Dichiarazione di prestazioni (DoP)** deve essere fornita **nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato Membro nel quale il prodotto è messo a disposizione;**<sup>75</sup>
- **le schede dati di sicurezza del REACH** devono essere fornite in una **lingua ufficiale dello Stato Membro o degli Stati Membri in cui il prodotto da costruzione è messo a disposizione** salvo che tali Stati dispongano diversamente;<sup>76</sup>
- **le istruzioni ed informazioni di sicurezza** secondo l'Art. 11.6 del CPR devono essere fornite in **una lingua determinata dallo Stato Membro interessato che possa essere facilmente compresa.**

Anche se ogni operatore economico è responsabile di fornire le informazioni nella lingua richiesta i distributori non devono alterare le informazioni che includono la traduzione e quindi devono fare riferimento al fabbricante, al suo mandatario o all'importatore per ottenere versioni in altre lingue delle informazioni ricevute.

#### 4.1.6 Fornitura della DoP

Premesso che l'originale della DoP resta presso il fabbricante, le copie possono essere fornite in modo attivo (fax, email, supporto dati). Tuttavia quando la DoP è fornita in modo attivo con mezzi elettronici il destinatario del prodotto può richiedere di ricevere una copia (addizionale) su carta. Una copia della DoP, anziché essere fornita in modo attivo, potrà essere messa a disposizione su un sito web alle condizioni che la Commissione Europea stabilirà.

Quando per un prodotto devono essere fornite le schede di informazioni di sicurezza secondo l'Art. 31 del REACH o quando le informazioni sulle "sostanze notoriamente problematiche" contenute in esso

<sup>75</sup> Articolo 7(4)

<sup>76</sup> Articolo 31(5) del Regolamento (EC) No 1907/2006 (REACH). Nota: a causa di definizioni non omogenee "immissione sul mercato" nel REACH corrisponde a "messa a disposizione sul mercato" nel CPR

devono essere fornite secondo l'Art. 33 del REACH, le schede di informazioni di sicurezza o le informazioni devono essere fornite assieme alla DoP. Questo significa che se la copia della DoP è fornita in forma cartacea le schede di sicurezza o le informazioni relative al REACH devono essere fornite fisicamente assieme alla DoP (nello stesso momento) o come informazione elettronica su un supporto dati fisico (per esempio CD ROM). Se la DoP è fornita in formato elettronico non fisico (per esempio per email) o è messa a disposizione su un sito web, le schede di sicurezza o le informazioni relative al REACH devono essere fornite nello stesso modo.

## 4.2 Marcatura CE

La marcatura CE può essere applicata solo sui quei prodotti per i quali il fabbricante ha redatto una DoP. Con la marcatura CE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto al CPR e all'altra legislazione armonizzata dell'Unione.<sup>77</sup> La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata oppure se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto – deve essere apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.<sup>78</sup> L'ordine di apposizione della marcatura indica sicuramente una priorità, ma al momento attuale sia la Commissione Europea che gli Stati Membri sembrano aver consentito una notevole flessibilità al fabbricante per scegliere il luogo più adatto.

### 4.2.1 Cosa c'è di nuovo nella marcatura CE

A parte il nuovo e chiaro significato della marcatura CE come "simbolo" di conformità e soddisfacimento anche il suo contenuto è stato rivisto. Secondo l'articolo 9.2 del CPR la marcatura CE consiste nel simbolo CE che deve essere seguito da:

- le ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura CE è stata apposta per la prima volta;
- l'indirizzo della sede legale del fabbricante o il suo marchio di identificazione se questo consente, in modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo;
- il codice unico di identificazione del prodotto-tipo;
- numero di riferimento della dichiarazione di prestazione;
- livello o classe della/e prestazione/i dichiarata/e;

---

<sup>77</sup> Articolo 8(2)

<sup>78</sup> Articolo 9(1)

- il riferimento alla specifica tecnica armonizzata;
- il numero di identificazione dell'organismo notificato (se il sistema di AVCP prevede il coinvolgimento di un Organismo Notificato);
- l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione così come dichiarato nella DoP e secondo le definizioni date nella specifica tecnica armonizzata applicata.

La marcatura CE nella CPD non era così chiaramente definita come lo è nel CPR e ciò aveva portato ad interpretazioni talmente differenti che è quasi impossibile sottolineare, in termini generali, le differenze tra l'attuale marcatura e quella futura. Tuttavia vale pena segnalare:

- La marcatura CE indica la conformità di un particolare prodotto alle sue prestazioni dichiarate ed il soddisfacimento delle altre legislazioni di armonizzazione dell'Unione e può solo essere apposta se la conformità ed il soddisfacimento sono effettivamente comprovabili per quel particolare prodotto. La CPD specificava "la marcatura CE deve essere accompagnata [... dalle] ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura è stata apposta"<sup>79</sup> e pertanto queste sono state interpretate come le ultime due cifre dell'anno di produzione. Il CPR chiarisce che le ultime due cifre sono quelle dell'anno "in cui la marcatura è stata apposta per la prima volta". L'anno si riferisce pertanto alla prima apposizione in assoluto per il prodotto o per quello specifico prodotto-tipo. La conseguenza di ciò è che per un prodotto-tipo che è fabbricato per parecchi anni di seguito le ultime due cifre non sono sempre le stesse per tutti i prodotti messi a disposizione. Pertanto si consiglia al fabbricante di usare, a partire dal ° luglio 2013, per tutta la produzione dello stesso prodotto sempre le due cifre dell'anno di prima apposizione della marcatura CE.
- Se si confrontano i contenuti della DoP e della marcatura CE dati dal CPR è evidente che il fabbricante non è obbligato ad elencare (nominativamente) le caratteristiche essenziali nella marcatura CE ma è sufficiente che fornisca il livello o classe della prestazione dichiarata. Poiché "NPD" non è una prestazione, tale sigla non deve essere indicata nella marcatura CE per la corrispondente caratteristica essenziale che può essere comunicata usando uno specifico ordine nella sequenza delle informazioni o uno specifico codice di designazione quando indicato dalla norma di prodotto.

Per i fabbricanti che scelgono di fornire una copia stampata della DoP, che è quindi spedita assieme al prodotto, potrebbe essere utile unificare la DoP e la Marcatura CE in un solo documento aggiungendo il marchio CE (cioè il simbolo) e le ultime due cifre dell'anno della sua apposizione al prodotto.

---


<sup>79</sup> CPD art. 4.1

## 4.2.2 Quale lingua si usa per la marcatura CE?

Il CPR non specifica alcuna lingua particolare per la marcatura CE.

## 4.2.3 Esempi di marcatura CE

La figura 2 mostra esempi di marcatura CE sulla base della DoP mostrata in figura 1a

 <b>13</b>	
“La Società” SpA Stabilimento di produzione Pisa Via della Torre Pendente 00444 PISA PI Italia	EN 771-2:2011 DoP e cod.ident. 12345  ON 9999 CPR
Uso: Elementi interni ed esterni con e senza capacità portante	
Lunghezza	248 mm
Larghezza	175 mm
Altezza	248 mm
Tolleranza dimensionale	T3
Percentuale di vuoti	= 15%
Larghezza afferraggi	≤ 120 mm
Altezza afferraggi	≤ 50 mm
Area del singolo afferraggio	= 80 cm <sup>2</sup>
Distanza dalla superficie all'afferraggio	= 40 mm
Resistenza alla compressione media	= 26,5 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla compressione normalizzata	= 34,0 N/mm <sup>2</sup>
Direzione della prova	perpendicolare alle facce di posa
Sforzo di taglio iniziale caratteristico	UNI EN 998-2:2010, All. C
Reazione al fuoco	Classe A1
Densità secca lorda min	= 1 810 kg/m <sup>3</sup>
Densità secca lorda MAX	= 2 000 kg/m <sup>3</sup>
Resistenza al gelo	F2

**Figura 2a:** esempio di marcatura CE nella versione estesa (simboli spiegati in figura 2b)



Per la spiegazione degli esempi di marcatura CE si usano le stesse lettere (ove possibile) già usate nella DoP, evidenziando quali informazioni sono comuni a DoP e marcatura CE.

- A:** Il logo CE deve essere seguito dal numero di riferimento della DoP.
- B:** Il logo CE deve essere seguito dal codice unico di identificazione (riferimento) del prodotto-tipo. Negli esempi delle figure 2a e 2b il numero di riferimento della DoP è lo stesso del codice di identificazione.
- C:** Secondo l'articolo 11.4 un fabbricante deve assicurare che il suo prodotto da costruzione porti un numero di tipo, di lotto o di serie. A differenza dell'allegato III per la DoP l'articolo 9.2 non richiede che questa informazione segua il logo CE, pertanto non è contenuto nella figura 2a. Tuttavia nell'esempio dato in figura 2b viene usato un codice di designazione che rappresenta il livello o classe della prestazione dichiarata e se impresso sul prodotto può servire all'utilizzatore per identificare non solo il prodotto col suo codice di identificazione (vedi B) ma anche la sua prestazione.
- D:** Secondo l'Articolo 9.2 il logo CE deve essere seguito dalle informazioni sull'uso previsto del prodotto nella specifica tecnica armonizzata. Deve anche essere indicata la specifica tecnica armonizzata stessa, ma a differenza della DoP<sup>80</sup> (vedi figura 1a). l'articolo 9.2 non richiede un riferimento datato alla specifica armonizzata. In figura 2a l'informazione sull'uso previsto del prodotto è data in modo esplicito, in figura 2b questa informazione è parte del codice di designazione usato (vedi anche la spiegazione della lettera C).
- E:** La marcatura CE deve essere seguita dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o il marchio di identificazione che consenta di risalire al suo nome ed indirizzo facilmente e senza ambiguità.
- F:** (non usata in quanto non è richiesto che l'informazione relativa nella DoP segua il logo CE)
- G:** Quando il sistema AVCP applicato richiede il coinvolgimento di un Organismo Notificato il suo numero di identificazione deve essere indicato di seguito al logo CE. A differenza di quanto richiesto dalla DoP, il nome dell'Organismo Notificato, i compiti da questo svolti ed i documenti che ha emesso come risultato dei compiti eseguiti non sono parte delle informazioni che seguono il logo CE. Per i prodotti per i quali è stato emesso un ETA il nome del TAB non è parte delle informazioni che seguono il logo CE.
- H, I:** L'Articolo 9.2 non richiede che il fabbricante indichi le caratteristiche essenziali (H) per le quali ha dichiarato la prestazione tramite livelli o classi di seguito al logo CE. Esso richiede solamente che la prestazione dichiarata (I) tramite un livello o una classe segua il logo CE. Benché non sia richiesto nell'esempio di figura 2a questa informazione è fornita per distinguere le prestazioni indicate. Nell'esempio dato in figura 2b le prestazioni sono espresse tramite uno specifico codice di designazione dal quale si possono ricavare le prestazioni stesse ricavate senza indicare specificatamente la caratteristica essenziale relativa. È importante notare che devono essere fornite solo le prestazioni, cioè nel caso in cui una prestazione non sia determinata (opzione NPD) essa non può essere fornita.
- J:** (non usata in quanto non è richiesto che l'informazione relativa nella DoP segua il logo CE)
- K:** (non usata in quanto non è richiesto che l'informazione relativa nella DoP segua il logo CE)
- N:** Il logo CE il simbolo della marcatura CE deve seguire i principi generali definiti nell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 765/2008 che con riferimento all'allegato II dello stesso regolamento ne definisce la forma.
- O:** Il logo CE deve essere seguito dalle ultime due cifre dell'anno in cui essa è stata apposta per la prima volta. Il testo dell'articolo 9.2 è ambiguo e consente differenti interpretazioni.

**Figura 2b:** *Spiegazione dei simboli usati nella figura 2a*

---

<sup>80</sup> Articolo 6(2) (c)

## 4.3 Valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP)

Come base per redigere la DoP e quindi marcare CE i prodotti i fabbricanti devono redigere una documentazione tecnica che descrive gli elementi significativi in relazione al sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP).<sup>81</sup>

Gli elementi includono anche le procedure di controllo della produzione in fabbrica che sono applicate per assicurare che la produzione di serie soddisfi le prestazioni dichiarate per il prodotto in questione.<sup>82</sup>

Il fabbricante deve conservare questa documentazione tecnica per un periodo di 10 anni (salvo ove diversamente deciso dalla Commissione Europea con un "atto delegato"<sup>83</sup>) dopo che il prodotto è stato (fisicamente) messo a disposizione del mercato.<sup>84</sup>

La documentazione tecnica serve per dimostrare la conformità di un prodotto da costruzione con le sue prestazioni dichiarate. Essa è parte dell'informazione che il fabbricante potrebbe essere chiamato a fornire su richiesta di una competente Autorità nazionale, nel qual caso egli deve fornirla in una lingua che possa essere facilmente compresa da quell'autorità.<sup>85</sup>

### 4.3.1 Cosa c'è di nuovo nei sistemi di AVCP

I sistemi di attestazione della conformità, che la CPD menzionava in allegato III, sono stati ribattezzati per comodità 1+, 1, 2+, 2, 3 e 4. Essi mantengono questa numerazione e sono definiti sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (AVCP). Con la cancellazione del sistema 2 essi sono ora solo cinque.

A parte questo adattamento di terminologia gli elementi dei sistemi di AVCP e l'assegnazione dei compiti al fabbricante ed all'Organismo notificato restano quelli già noti nella CPD. I fabbricanti possono quindi usare la loro documentazione tecnica già redatta per la CPD e aggiornarla con riferimento al CPR.

---

<sup>81</sup> Articolo 11(1)

<sup>82</sup> Articolo 11(3)

<sup>83</sup> Articolo 60

<sup>84</sup> Articolo 11(2)

<sup>85</sup> Articolo 11(8)

I fabbricanti non devono ripetere prove di tipo oppure calcoli già effettuati salvo che i relativi metodi (di prova e di calcolo) siano cambiati perché è stata emessa una nuova edizione della specifica tecnica armonizzata.

### 4.3.2 Quali capitoli della documentazione tecnica devono essere modificati?

Per allineare al CPR la documentazione tecnica esistente occorre modificare i capitoli che:

- fanno riferimento alla CPD ed ora devono fare riferimento al CPR;
- trattano della certificazione di conformità (sistemi 1+ ed 1) oppure della dichiarazione di conformità (sistemi 2+, 3 e 4) e devono essere allineati alla terminologia dell'allegato V del CPR;
- fanno riferimento alla marcatura CE (solo se nella documentazione tecnica si parla di marcatura CE);
- fanno riferimento alla designazione del prodotto.

### 4.3.3 Come trattare i prodotti a magazzino dopo il 1 luglio 2013

Ci sono due tipi di prodotti a magazzino o a stock che devono essere considerati:

- Prodotti a magazzino del fabbricante:

I prodotti da costruzione che sono ancora a magazzino presso il fabbricante dopo il 1 luglio 2013 e non sono stati messi a disposizione sul mercato cioè che non sono stati forniti alla distribuzione o all'utilizzatore finale nell'Unione Europea nel corso di una transazione commerciale sia a titolo oneroso che gratuito richiedono una DoP e devono essere marcati CE secondo quanto disposto dal CPR prima di essere immessi sul mercato.

- Prodotti che sono a magazzino presso i distributori:

I prodotti da costruzione che sono stati commercializzati sotto la CPD prima del 1 luglio 2013 cioè che sono stati forniti per la distribuzione, o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di una transazione commerciale sia a titolo oneroso che gratuito possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, senza bisogno di una DoP ed in particolare senza bisogno di una nuova marcatura CE.

## 4.4 Check-list del fabbricante

Fino a che il CPR non diventa completamente operativo il fabbricante dovrebbe:

- Aggiornare la documentazione tecnica, cioè tra l'altro:
  - sostituire i riferimenti alla CPD con quelli al CPR;
  - allineare i capitoli che trattano della certificazione di conformità (sistemi 1+ ed 1) oppure la dichiarazione di conformità (sistemi 2+, 3 e 4) al testo dell'Allegato V del CPR;
  - se la modalità di marcatura CE e della sua apposizione sono parte delle procedure del controllo di produzione in fabbrica, aggiornare le copie della marcatura CE oppure del modello usato per la marcatura CE;
  - adattare, se necessario, il capitolo sulla denominazione del prodotto;
- Redigere la DoP per ogni prodotto-tipo nella lingua o nelle lingue necessarie;
- se applicabile compilare l'informazione relativa al REACH che deve essere fornita assieme alla DoP nella lingua o nelle lingue richieste;
- se le DoP devono essere messe a disposizione su un sito web prendere in considerazione le specifiche tecniche ed amministrative definite dalla Commissione Europea nella messa a punto del sito stesso;
- adattare la marcatura CE esistente alle specifiche del CPR;
- se applicabile compilare la necessarie istruzioni e informazioni di sicurezza del prodotto nella lingua o nelle lingue richieste e facilmente comprensibili;
- prevedere procedure per identificare gli operatori economici a cui vengono forniti o da cui sono stati approvvigionati gli specifici prodotti.



# CONFORMA

## Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prove Taratura

Forte connotazione etica, rappresentanza del settore in sede nazionale e internazionale e capacità di esprimere posizioni autorevoli sono tra gli indirizzi strategici di CONFORMA, la nuova associazione che rappresenta l'intera filiera della valutazione della conformità.

CONFORMA si propone di realizzare un progetto di valorizzazione delle attività di Valutazione della Conformità, fondato sulla credibilità della filiera che comprende imprese di diverse dimensioni operanti sia nel settore volontario che nel cogente, classificate come organismi di certificazione, organismi di ispezione, laboratori di prova, laboratori di taratura, organismi abilitati e organismi notificati.

CONFORMA intende sensibilizzare le forze economiche, sociali e politiche sulle opportunità offerte dalle valutazioni di terza parte indipendente nel processo di assicurazione della qualità, affidabilità, sostenibilità ambientale e sicurezza di prodotti, servizi, sistemi, impianti e processi.

CONFORMA si propone inoltre di sviluppare collaborazioni e sinergie con tutti gli attori della filiera allargata che comprende anche l'Ente di Accreditamento, la Pubblica Amministrazione, le associazioni delle imprese, i clienti, i consulenti, gli Enti di Normazione, il mondo accademico e della ricerca, le associazioni ambientaliste e le associazioni dei consumatori.

Nei confronti dei soci, CONFORMA si pone l'obiettivo di rappresentarli presso gli organismi che regolamentano o utilizzano le attività di valutazione della conformità, di attuare programmi per favorire l'aggiornamento e lo scambio di informazioni ed esperienze e di promuovere iniziative, convegni e tutte quelle attività in grado di aumentare la conoscenza sul settore e sulle sue problematiche.

CONFORMA ha sede nel centro di Milano ed è strutturata in 4 settori tecnici: Certificazione, Ispezione, Prove e Taratura.

### Sono Soci di CONFORMA:

ASACERT S.r.l.

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.

CSI S.p.A.

DEKRA TESTING AND CERTIFICATION S.r.l.

EUROFINS - MODULO UNO S.p.A.

ICMQ S.p.A.

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.

IGQ

SGS ITALIA S.p.A.

U. L. INTERNATIONAL ITALIA S.r.l.

AICQ SICEV

CERTIQUALITY S.r.l.

CSQA CERTIFICAZIONI S.r.l.

DET NORSKE VERITAS ITALIA S.r.l.

ICIM S.p.A.

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.

IMQ SpA

RINA SERVICES S.p.A.

TECNOPROVE S.r.l.





Piazzale R. Morandi 2, 20121 Milano - Telefono 02.77790408  
info@associazioneconforma.eu - c.f. e p. iva 07671900962